

Allegato "A" al n. 16.825 di raccolta

## STATUTO

### DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione

"INERTI CEMENTI S.R.L.".

### SEDE

Art. 2 - La società ha sede in Vicenza (VI) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio o la residenza dei soci, degli amministratori, dei membri dell'Organo di controllo, dei liquidatori, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale indirizzo vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, ovvero detti soggetti intendano eleggere per la corrispondenza con la società o tra di essi uno speciale domicilio diverso da quello risultante dal Registro delle Imprese, le comunicazioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito, da essi espressamente comunicati; ai medesimi è comunque fatto obbligo di segnalare senza indugio all'organo amministrativo le variazioni di domicilio o residenza comunicate al Registro delle Imprese.

L'individuazione dei soggetti che rivestono la qualità di socio o di titolare di diritti reali sulle partecipazioni sociali avviene sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero su esibizione da parte del soggetto interessato di un titolo da cui risulti detta qualità debitamente depositato al Registro delle Imprese.

### DURATA

Art. 3 - La durata della società è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Con delibera dell'assemblea dei soci potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata.

### OGGETTO

Art. 4 - La società ha per oggetto:

- a) la produzione ed il commercio del cemento, della calce, di qualsiasi altro legante idraulico, dei materiali da costruzione in genere, dei relativi imballaggi, la ricerca e la coltivazione dei materiali di miniera e di cava;
- b) la produzione e la vendita di ghiaie, sabbie e materiali lapidei in genere per edilizia e lavori stradali, e il trasporto degli stessi materiali anche con mezzi speciali;
- c) l'acquisto e la vendita di cave, l'esercizio delle stesse con estrazione e trasformazione dei materiali di scavo;
- d) l'acquisto e la vendita di terreni agricoli.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonchè assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

#### CAPITALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 510.000,00 (cinquecentodiecimila virgola zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e segg. c.c..

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c. gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi ed in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della documentazione di cui all'art. 2482 bis, comma 2 del Codice Civile, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### FINANZIAMENTI

Art. 6 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ..

#### PARTECIPAZIONI

Art. 7 - E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore

proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

#### TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8 - Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili nel caso di trasferimento per atto tra vivi a favore di altro socio, del coniuge o di parenti in linea retta.

In tutti gli altri casi di trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi, agli altri soci risultanti dal Registro delle Imprese, spetta un diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione sociale già posseduta, secondo le modalità di cui appresso.

Per trasferimento "per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione ed il trasferimento di mandato fiduciario.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in caso di mancanza di accordo, dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 27 (ventisette), che fungerà in tale ipotesi da arbitratore come meglio infra precisato.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio, che intende trasferire in tutto od in parte le proprie azioni, nei casi di cui al precedente terzo comma, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà a mezzo raccomandata l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione dell'organo amministrativo;

b) le partecipazioni dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle partecipazioni offerte (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui le partecipazioni non siano proporzionalmente divisibili tra tutti i soci accettanti) della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione al valore

nominale delle quote di partecipazione da ciascuno possedute.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente, qualora si tratti di trasferimento con corrispettivo in denaro, o per il prezzo stabilito con le modalità di cui sopra negli altri casi, e, comunque, per tutte le quote di partecipazione poste in vendita.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera sua partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di sessanta giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso; in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta, dovendosi il socio offerente nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote di partecipazione ed anche nel caso di trasferimento del diritto di sottoscrizione spettante ai soci negli aumenti di capitale. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di diritti reali o di garanzia (compresi l'usufrutto ed il pegno). Tuttavia per la costituzione di diritti reali o di garanzia (compresi l'usufrutto ed il pegno) con efficacia verso la società, è richiesto il preventivo consenso scritto di tutti gli altri soci.

Nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle quote di partecipazione e del diritto di sottoscrizione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario), agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo, purchè venga dimostrata, nel caso di reintestazione, la continuità del mandato in capo al medesimo fiduciante dalla data della prima intestazione alla fiduciaria fino alla reintestazione.

#### RECESSO

Art. 9 - Il recesso, nelle ipotesi di legge e del presente statuto, è esercitato a mezzo lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo

legittima; se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione iscrivibile al Registro Imprese, la raccomandata deve essere spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella lettera dovranno essere indicati le generalità del socio recedente, il suo domicilio, la partecipazione posseduta per cui si esercita il recesso.

Una volta inviata la comunicazione di recesso la partecipazione non potrà più essere ceduta.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

Si rinvia, per le ulteriori modalità e termini del recesso, all'art. 2473 del Codice Civile.

#### ASSEMBLEE

Art. 10 - Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea sarà convocata dagli amministratori anche in Comuni diversi da quello della sede sociale, purchè in Italia, con raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, trasmesso ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni prima dell'adunanza (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio).

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare ed, eventualmente, il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate, sono valide ovunque siano riunite quando ad esse partecipi (in proprio o per delega) l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci, se nominati, non presenti.

Art. 11 - L'assemblea sarà presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo Amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni quando particolari esigenze, relative alla struttura o all'oggetto della società, lo richiedano. In tale ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. o, in mancanza, nella nota integrativa, le ragioni della dilazione.

Art. 12 - L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (audio/videoconferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

1 - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

2 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

4 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 13 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino iscritti nel Registro delle Imprese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Art. 14 - Salvo ove diversamente disposto nel presente statuto, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale presente; tuttavia, le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, nonché la nomina e la revoca degli amministratori dovranno essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, da tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

#### AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, secondo il numero esatto che sarà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o per la durata stabilita all'atto della nomina, ed è rieleggibile. Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea in qualunque momento nel rispetto delle disposizioni di legge.

Sino a contraria delibera dell'assemblea, gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 16 - Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri provvederanno alla nomina del Presidente, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, ed eventualmente di un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia, quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

L'avviso di convocazione, che dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, dovrà essere inviato con raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione da spedirsi a tutti i consiglieri e a tutti i sindaci, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso di convocazione potrà essere inviato anche mediante telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione, riunito a seguito di rituale convocazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; in difetto di convocazione il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito ovunque si sia riunito con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità la proposta si intende respinta.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del medesimo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dall'amministratore più anziano in carica o, in subordine, per età.



Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in audio-video conferenza nel rispetto delle formalità e modalità indicate al precedente art. 12.

Art. 17 - All'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, spettano i poteri più ampi per l'amministrazione della società tanto in via ordinaria che in via straordinaria, tranne ciò che per legge è demandato all'assemblea.

L'organo amministrativo può, altresì, nominare direttori, preposti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, laddove esista, può delegare le proprie attribuzioni o parte di esse ad uno o più dei suoi membri, tanto in modo congiunto che disgiunto, entro i limiti previsti dall'art. 2381 C.C.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 5° comma c.c..

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

Art. 18 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega, fermi restando i limiti di opponibilità di cui all'art. 2475 bis del c.c..

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

La rappresentanza sociale, nei limiti di legge, spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

Art. 19 - Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, spetta un emolumento o una indennità annuale la cui misura è determinata dall'assemblea dei soci.

Sugli emolumenti degli amministratori la società potrà accantonare a favore degli stessi una somma annuale, commisurata ai compensi, deliberata a titolo di indennità per cessazione del rapporto di mandato, indennità da corrispondersi alla cessazione del rapporto. Tale indennità potrà essere accantonata, su delibera dell'assemblea, anche mediante stipula di polizza assicurativa.

#### ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Art. 20 - L'assemblea dei soci può nominare:

- o un Organo di Controllo che opererà ai sensi del successivo articolo 21; l'organo di controllo potrà essere composto, alternativamente su decisione dei soci in sede di nomina, da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due supplenti;
- o un Revisore che dovrà essere nominato ed opererà ai sensi del successivo articolo 22;



- o entrambi.

La nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 2477 c.c..

Art. 21 - Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; pertanto per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. del codice civile.

L'organo di controllo ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.; la revisione legale dei conti, qualora non venga affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, spetterà all'organo di controllo; in relazione a ciò l'organo di controllo dovrà essere integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; deve inoltre essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni nonché le motivazioni del proprio eventuale dissenso.

Art. 22 - Per la nomina, la cessazione e le funzioni del revisore si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (organo di controllo o revisore) dovrà documentare per iscritto l'attività svolta dandone, di volta in volta, comunicazione agli Amministratori.

#### BILANCIO E UTILI

Art. 23 - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 24 - L'Organo Amministrativo, alla fine di ogni esercizio sociale, procederà alla formazione del bilancio nell'osservanza della normativa in materia. Il bilancio dovrà essere sottoposto nel termine di legge all'approvazione dei soci i quali decideranno altresì sulla distribuzione degli utili netti.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili netti realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La società può costituire riserve straordinarie senza limitazioni di sorta.

#### TITOLI DI DEBITO

Art. 25 - La società potrà emettere titoli di debito da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, nel rispetto di termini e modi di cui all'art. 2483 C.C.. La decisione di emettere detti titoli verrà presa dall'assemblea dei soci, col voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

## SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 26 - La società si scioglie per le cause previste dalla Legge.

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea viene convocata per le necessarie deliberazioni secondo quanto previsto dall'art. 2487 C.C..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, a sensi dell'art. 2487-ter C.C..

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Titolo V, Libro V del Codice civile.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 27 - Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo ove ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 9.

## DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, purché iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo ove ha sede la società, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia, potrà essere richiesta da ciascun socio non amministratore non più di due volte per

esercizio sociale.

La richiesta dovrà essere fatta pervenire all'organo amministrativo, con raccomandata A/R, con un preavviso di 15 (quindici) giorni liberi.

L'accesso sarà consentito in orario d'ufficio ad un solo soggetto (cioè al socio non amministratore o al professionista di fiducia) e non potrà protrarsi per più di 2 (due) giorni lavorativi.

Di tutti i dati, notizie ed informazioni di cui verranno a conoscenza i soci non amministratori, anche tramite i loro professionisti, gli stessi dovranno mantenere la massima riservatezza, pena l'esclusione dalla società.

Non potranno essere fatte copie o estratti di qualsiasi tipo dei documenti o dei libri che saranno oggetto di consultazione.

Resta salva la facoltà dell'organo amministrativo di rinviare l'accesso per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, senza obbligo di motivazione.

Art. 29 - Le disposizioni del presente Statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un Unico Socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Art. 30 - Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti.

